

DERETO LEGGE 19/2024

Relatore
Loredana Salis
Consulente del Lavoro.
Responsabile della sezione Semplificazioni Fondazione CDL Milano
e ANCL UP di Milano.



Fondazione
CONSULENTI
del LAVORO di MILANO



Le sanzioni civili

Relatore
Loredana Salis
Consulente del Lavoro.
Responsabile della sezione Semplificazioni Fondazione CDL Milano
e ANCL UP di Milano.

Le sanzioni civili in materia di inadempimento degli obblighi contributivi nei confronti degli Enti hanno lo scopo di rafforzare l'obbligazione contributiva e di risarcimento del danno subito dall'Ente per il ritardato o mancato pagamento dei contributi.

Le sanzioni civili pertanto si hanno in caso di :

◆ Omissione

◆ Evasione

Il regime sanzionatorio è regolato dall'art. 116 c. 8 della l. 388 del 2000

Tale normativa oltre che a stabilirne il valore sanzionatorio rispetto alle omissioni ed evasioni ne fornisce anche la definizione legale.

Alla lett. a) si qualifica l'OMISSIONE il ritardato o mancato pagamento delle obbligazioni contributive rilevabili dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie.

Alla lett. b) si qualifica l'EVASIONE che si realizza quando il datore di lavoro con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi occulta il rapporto di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate.

Ci troviamo pertanto in presenza di un intento fraudolento.

Viene quindi introdotto il concetto di intenzionalità come elemento psicologico; da un punto di vista oggettivo invece la violazione viene delimitata alla sola ipotesi di occultamento del rapporto di lavoro o delle retribuzioni corrisposte.

L'omissione contributiva, rilevando una violazione meno grave, ha come sanzione civile una somma pari al TUR (tasso ufficiale di riferimento) maggiorato di 5,5 punti percentuali.

Tale sanzione non può comunque essere superiore al 40% dei contributi o premi omessi.

L'evasione contributiva, essendo una violazione più grave, ha come sanzione civile una somma pari 30% dei contributi evasi. Tale sanzione non può comunque essere superiore al 60% dei contributi o premi omessi.

Qualora però il datore di lavoro, prima di accertamenti o contestazioni - e comunque entro dodici mesi dalla naturale scadenza prevista per il pagamento - presenti le denunce e il pagamento sia effettuato entro 30 gg. dalla presentazione della denuncia stessa, la sanzione civile sarà pari a quella prevista per l'omissione, con il limite del 40% dei contributi evasi.

Al raggiungimento della soglia prevista per le sanzioni civili, sia per i casi di omissione sia per i casi di evasione, qualora il datore di lavoro non abbia ancora provveduto al pagamento, iniziano a decorrere gli interessi di mora come previsto all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 30 D.L. 19/2024

Le modifiche in materia di sanzioni civili

Relatore

Loredana Salis

Consulente del Lavoro.

Responsabile della sezione Semplificazioni Fondazione CDL Milano
e ANCL UP di Milano.

Il D.L. 19/2024 interviene in maniera sostanziale sull'apparato sanzionatorio in materia di omissione ed evasione dell'obbligo contributivo.

Infatti all'art. 30 - rubricato Misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo - sono state inserite le modifiche all'art. 116 c. 8 della l. 388/2000 che come vedremo agevolano i pagamenti spontanei.

(...) a decorrere dal 1° settembre 2024, all'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole «maggiorato di 5,5 punti;» sono aggiunte le seguenti: «se il pagamento dei contributi o premi e' effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;»;

La modifica interessa quindi la lettera a) dell'art. 116 c. 8 della legge in esame, prevedendo che se il pagamento dei contributi o premi è effettuato:

- ◆ entro centoventi giorni,
- ◆ in unica soluzione,
- ◆ Spontaneamente prima di accertamenti o richieste dagli Enti impositori

la maggiorazione del 5,5% sul TUR non si applica

b) in caso di evasione connessa a registrazioni, e denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere (da chiunque) cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di, ~~occulta~~ rapporti di lavoro in essere, ~~ovvero le~~ retribuzioni erogate o redditi prodotti, (quindi anche autonomi) ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non puo' essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Segue..

*Se la denuncia della situazione debitoria e' effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, **se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento e' maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi e' effettuato entro novanta giorni dalla denuncia.***

*La sanzione civile non puo', in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. **In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo e' subordinata al versamento della prima rata.** Si applicano le disposizioni dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. **In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera;»;***

La modifica della lettera b) dell'art. 116 c. 8 della legge in esame, prevede quindi che se la denuncia è effettuata:

- ◆ Spontaneamente prima di accertamenti o richieste dagli Enti impositori;
- ◆ Entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi;
- ◆ Se il pagamento avviene entro 30 gg dalla denuncia e in unica soluzione

Si applica il TUR maggiorato del 5,5%

Se invece il pagamento è effettuato:



◆ oltre i 30gg. ma entro i 90gg. dalla denuncia

Si applica il TUR maggiorato del 7,5%



ATTENZIONE

In caso di pagamento rateale l'applicazione delle misura appena viste

◆TUR+5,5%

◆TUR+7,5%

Sono subordinate al pagamento della prima rata

NOVITA'

In caso di pagamento rateale, qualora le successive rate:

- ◆ Non vengano pagate
- ◆ Vengano pagate in ritardo
- ◆ Pagamento insufficiente

sanzione pari al 30% annuo fino ad un massimo del 60%

NOVITA'

Dopo la lettera b) del c. 8 dell'art. 116 viene introdotta la lettera b)bis

«b-bis) in caso situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a) e b)

(ossia il TUR + 5,5%, per la lett. a) e il 30% per la lett. b))

nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi e' effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo e' subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura di cui al primo periodo delle lettere a) e b).».

NOVITA'

Qualora la situazione debitoria venga rilevata d'ufficio o a seguito di verifiche ispettive,

Si applica:

◆ Per l'omissione il 50% del TUR maggiorato del 5,5%

◆ Per l'evasione il 15%

◆ Sempre se il pagamento avviene entro 30 gg. in unica soluzione

Ritorna l'avviso bonario da regolarizzare entro 30 gg.

ESEMPIO

ADEMPIMENTO SPONTANEO

	Contributo	Sanzioni	Valore	Pagamento
Omissione	€100,00	10%	10,00	
		4,5%	4,50	120 gg. u.s.
Evasione	€100,00	30%	30,00	
		10%	10,00	30 gg. u.s.
		12%	12,00	90 gg. u.s.

RILEVAZIONE D'UFFICIO – AVVISO BONARIO

	Contributo	Sanzioni	Valore	Pagamento
Omissione	100,00	5%	5,00	30 gg. u.s.
Evasione	100,00	15%	15,00	30 gg. u.s.

TUR	4,50%	4,50%	
MAGG.	5,50%	7,50%	
EVASIONE			30,00%
TOT.	10,00%	12,00%	

A decorrere dal 1° settembre 2024, l'articolo 116, comma 10, della legge n. 388 del 2000 nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, **«sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile.»**

Art. 30 c. 3 del D.L. 19/2024

Il c. 3 dell'art. 30 del DL 19/24 ha modificato il c. 15 dell'art. 116 della legge 3888/2000, prevedendo che il Ministro del Lavoro di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 **fino alla misura degli interessi legali** nei casi di:

a) oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria

b) crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario e comunque in tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e che rendono probabile l'insolvenza.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Sono fatte salve le disposizioni che prevedono l'applicazione di regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente rispetto a quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 30 del D.L. 19/2024

Nuove forme di comunicazione con l'INPS

Relatore
Loredana Salis
Consulente del Lavoro.
Responsabile della sezione Semplificazioni Fondazione CDL Milano
e ANCL UP di Milano.

A decorrere dal 01 settembre 2024, al fine di agevolare forme di comunicazione tra INPS e contribuenti al fine di:

- ◆ Semplificare gli adempimenti
- ◆ Stimolare l'assolvimento di obblighi contributivi
- ◆ Favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili

Verranno messe a disposizione dei contribuenti e dei suoi intermediari, anche in termini preventivi, una serie di informazioni, in possesso dell'INPS o pervenute da terzi, relative ai rapporti di lavoro e utili alla determinazione degli obblighi contributivi

Con deliberazione del consiglio di amministrazione INPS saranno individuati i criteri e le modalità con cui le informazioni e gli elementi suddetti saranno messi a disposizione del contribuente.

Verranno anche indicate le fonti da cui tali informazioni derivano, il tipo di informazioni che potranno essere comunicate al contribuente, i criteri le modalità e i termini di comunicazione con l'INPS.

La comunicazione potrà avvenire anche a distanza con mezzi tecnologici (PEC) e saranno previsti i rimedi per la regolarizzazione di eventuali inadempimenti contributivi.

Qualora il contribuente intenda regolarizzare la sua posizione in base a quanto emerso dalle risultanze dell'Istituto, si vedrà applicate le sanzioni civili ai sensi dell'art. 116 c. 8 della l. 388/2000 nella seguente misura:

- ◆ Omissioni si applica quanto prevede il TUR
- ◆ Evasioni si applica il TUR maggiorato del 5,5%
- ◆ Pagamenti rateali subordinati al pagamento della prima rata
- ◆ In caso di mancati, ritardati o insufficienti pagamenti successivi si applicano le sanzioni ordinarie previste dalle lett. a) e b) primo periodo

In caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei termini indicati, l'INPS procede alla notifica al contribuente dell'importo della contribuzione omessa con l'applicazione delle seguenti sanzioni civili:

- Per le omissioni si applicherà il TUR maggiorato di 5,5 punti.
- Per le evasioni si applicherà una sanzione pari al 30%

Le sanzioni civili non potranno in ogni caso essere superiore al 40%, per i casi di omissione e del 60% nei casi di evasione, dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

COMPLIANCE CONTRIBUTIVA

Relatore
Loredana Salis
Consulente del Lavoro.
Responsabile della sezione Semplificazioni Fondazione CDL Milano
e ANCL UP di Milano.

A decorrere dal 1 settembre 2024, senza pregiudizio dell'eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attività di controllo da parte dell'INPS, compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo per l'utilizzo di prestatori formalmente imputati a terzi e in caso di responsabilità solidale, possono fondarsi su accertamenti d'ufficio sulla base delle risultanze emerse dalla consultazione di banche dati proprie o di altra PA, da cui emergano ad esempio basi imponibili non dichiarate, esenzioni o agevolazioni fruite indebitamente tutte o in parte.

In sostanza viene introdotta una compliance in materia contributiva:

I contribuenti, alla stregua di quanto accade con Agenzia delle Entrate potranno essere chiamati al contraddittorio.

Potranno essere infatti:

- ◆ invitati a comparire di persona per fornire dati e notizie rilevanti;
- ◆ invitati, con atto motivato, ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti;
- ◆ invitati alla compilazione di questionari di carattere specifico rilevanti;
- ◆ invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, atti o documenti o a rendere dichiarazioni in merito ai questionari INPS

La modalità con cui l'INPS provvederà ad invitare i contribuenti è prevista in via prioritaria attraverso la PEC aziendale.


Dalla data di notifica saranno previsti almeno 15 giorni per adempiere alle richieste dell'Istituto.

Sulla base delle risultanze dell'attività accertativa effettuata d'ufficio, l'INPS può formare avviso di accertamento, da notificare al contribuente prioritariamente tramite posta elettronica certificata.

Qualora il contribuente esegua il pagamento integrale dei contributi dovuti entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, si applica la **sanzione civile nella misura di cui all'articolo 116, comma 8, lettera c), della legge n. 388 del 2000.**



RIEPILOGO SANZIONI CIVILI



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



Consulti del Lavoro
Consiglio Provinciale
dell'Ordine di Milano



Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Unione Provinciale di Milano



Fondazione
CONSULENTI
del LAVORO di MILANO